

Publicato il 10/02/2017

N. 00545/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00105/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2017, proposto da:

Bio Medical Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani (C.F. STCSVR75E11D862Q), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, N. 26;

contro

Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Asl Brindisi, Asl Foggia, Asl Lecce, Empulia-Centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, Stryker Italia Srl non costituiti in giudizio;

Innovapuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Di Donna (C.F. DDNMHL68P07A662J), con domicilio eletto presso Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia, N. 80;

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Mastropieri (C.F. MSTSENT67A65D643W), con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Roma, corso Vittorio Emanuele II N. 18;
Asl Ta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Semeraro (C.F. SMRDNC55B03F784R), con domicilio eletto presso Placidi Srl in Roma, via Cosseria N. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI -: SEZIONE I n. 01272/2016, resa tra le parti, pubblicata in data 10.11.2016 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'annullamento: (i) della nota di InnovaPuglia Spa prot. n. 151026012 del 23.10.2015, con la quale è stata negata la riapertura dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla selezione di operatori economici idonei alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura per 4 anni di protesi ortopediche e dispositivi specialistici per traumatologia, materiale accessorio ed altri servizi, nonché (ii) degli atti presupposti indicati nel ricorso introduttivo quali, in particolare, la non ammissione e, ove occorra, il bando di gara e il disciplinare in parte qua, infine (iii) dell'eventuale aggiudicazione non conosciuta nonché dell'accordo quadro eventualmente medio tempore stipulato.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia S.p.A. e di Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e di Asl Ta;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Ugo De Luca su delega

dichiarata di Saverio Sticchi Damiani, Domenico Semeraro, Michele Di Donna e Simonetta Mastropieri;

Letta la nota del 6 febbraio 2017 con la quale l'appellante ha espressamente rinunciato alla domanda cautelare in appello;

considerato che la difesa di Innovapuglia S.p.A., ha comunque insistito per una condanna alle spese, essendo la rinuncia intervenuta nell'imminenza della camera di consiglio e comunque dopo il compimento e deposito dei propri atti difensivi;

ritenuto che, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia, non possono ritenersi sussistenti i giusti motivi che consentano di derogare al generale principio di addebitabilità delle spese al rinunciante di cui all'art. 84 c.p.a., applicabile anche alla fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), da atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute per la fase cautelare da Innovapuglia S.p.A. e dall'ASL di Taranto, forfettariamente liquidate in €. 1.000 (mille) per ciascuno, nonchè dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, queste ultime forfettariamente liquidate in €. 500 (cinquecento)

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE
Giulio Veltri

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO